



# COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2016/00057 DEL 15/02/2016  
N. PROG.: 210

L'anno 2016, il giorno quindici del mese di febbraio, alle ore 14:30 presso la sede di Palazzo Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi -

Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo -

Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	BONALDI STEFANIA	Sindaco	P	
2	BERETTA ANGELA	Vice Sindaco	P	
3	BERGAMASCHI FABIO	Assessore		A
4	SALTINI MORENA	Assessore	P	
5	VAILATI PAOLA	Assessore	P	
6	PILONI MATTEO	Assessore	P	
7	GALMOZZI ATTILIO	Assessore	P	

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE PER LA INSTAURAZIONE DI GIUDIZIO CIVILE NEI CONFRONTI DELLA REGIONE LOMBARDIA VICENDA FONDAZIONE CHARIS

LA GIUNTA COMUNALE

## Premesso

- Che in data 28.3.2008 fra la Regione Lombardia, il Comune di Crema e la Fondazione Charis veniva sottoscritto un protocollo d'intesa per la realizzazione di un intervento di edilizia scolastica finalizzato alle attività del secondo ciclo di istruzione nell'ambito del piano urbanistico denominato "Zona Polifunzionale area 3 – Cascina Valcarenga".
- Che tale intervento prevedeva un costo complessivo pari a € 14.000.000,00, così ripartito: € 9.500.000,00 finanziato con risorse proprie della Fondazione Charis e € 4.500.000,00 richiesti alla Regione Lombardia attraverso i benefici della legge regionale n. 1/2000.
- Che il Comune e la Fondazione Charis si impegnavano a sottoscrivere, con separato atto, uno specifico accordo negoziale da stipularsi, in cui sarebbero stati disciplinati i rapporti giuridici inerenti l'erogazione del contributo assegnato, la sua rendicontazione, l'alta sorveglianza del Comune sull'esecuzione dell'opera ed i controlli.
- Che l'Amministrazione Comunale di Crema, in qualità di ente attuatore del protocollo d'intesa siglato in data 28.03.2008 con la Regione Lombardia, ha ottemperato ai propri obblighi in coerenza con tale protocollo e con il successivo accordo negoziale fra Comune e Fondazione Charis, in data 17.06.2009, atti che prevedevano l'erogazione di un contributo regionale di 1 milione di euro, finalizzati alla realizzazione di un nuovo polo scolastico denominato "Cascina Valcarenga";
- Che Fondazione Charis nel febbraio 2013 ha comunicato di avere avviato una procedura di liquidazione volontaria, non essendo più in grado di reperire le risorse finanziarie per completare l'opera in questione.

- Che a seguito di tale circostanza, Regione Lombardia con Decreto Dirigenziale n. 5125 del 13.06.2013 della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, avente per oggetto: *“Pronuncia di decadenza del contributo di €. 1.000.000 assegnato al Comune di Crema per l'esecuzione delle opere di realizzazione del nuovo polo scolastico denominato Cascina Valcarenga – Piano triennale 2007/2009 degli interventi di edilizia scolastica annualità 2008 – L.R. 5 gennaio 2000, n.1 – articolo 4 comma 107 – Accertamento delle somme erogate”* ha revocato il contributo suddetto e ne ha richiesta la restituzione al Comune di Crema.
- Che sono state avviate immediate interlocuzioni con l'Assessorato e la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, agli atti documentate, nelle quali il Comune di Crema ha sempre sostenuto la irricevibilità in capo a sé medesimo di detta richiesta di restituzione, eccependo che ogni eventuale azione diretta al recupero del contributo del milione di €, che il Comune ha ricevuto da Regione Lombardia ed erogato alla Fondazione Charis, a seguito delle procedure adottate in accordo con la Regione stessa, non poteva che essere rivolta nei confronti della Fondazione medesima.
- Che nessuna risposta viene data alle note di cui sopra e che a far tempo dal mese di settembre Regione Lombardia inizia ad operare *“compensazione in applicazione della L.R. 34/78 ART. 55, comma 2 bis”* delle somme assegnate al Comune di Crema a titolo di contributi per la realizzazione di progetti di interesse pubblico (della più svariata natura, dai progetti per la sicurezza urbana, alla lotta alla ludopatia, al Fondo affitti, a Fondi per azioni di attrattività territoriale legati ad Expo) vantando un presunto credito di 1.000.000 di euro, a titolo di restituzione del contributo regionale a suo tempo assegnato per la realizzazione del Polo Scolastico *“Cascina Valcarenga”*.
- Che in data 18.01.2016, perviene al Sindaco di Crema la nota avente ad oggetto : *“Finanziamento per interventi di edilizia scolastica assegnati con D.G.R. n.7030/2008 Nuovo Polo Scolastico denominato Cascina Valcarenga – richiesta di restituzione e pretesa di compensazione”*, priva di data e di protocollo della Regione Lombardia, a firma elettronica del Presidente Maroni, allegata alla presente.
- Che in tale missiva si ribadisce che il Comune di Crema e la Fondazione Charis sarebbero obbligati in via solidale alla restituzione delle somme oggetto del finanziamento regionale;
- Che l'insinuazione da parte della Regione Lombardia nel fallimento della Fondazione (da leggersi *“nella liquidazione”*) non sarebbe in contrasto con la pretesa restitutoria vantata anche nei confronti del Comune di Crema.
- Che, *“qualora il Comune di Crema riconosca per iscritto l'indebito, regione potrebbe concedere una rateizzazione del pagamento”* e che le eventuali somme riconosciute a Regione Lombardia dal fallimento (sempre da leggersi dalla procedura liquidatoria) saranno decurtate dall'ammontare dovuto dal Comune.
- Che, laddove saranno onorate le scadenze rateali, la Regione *“non procederà a compensazione consentendo, quindi, l'effettivo pagamento dei trasferimenti dovuti al Comune per ciascun esercizio finanziario”*.
- Che in data 18/01/2016 il Consiglio Comunale approvava una delibera di presa d'atto dello stato della vicenda, contestualmente impegnando l'Amministrazione a:
  - a) respingere la richiesta avanzata da Regione Lombardia in data 18.01.2016 con la nota in premessa citata ed allegata al presente atto in quanto il Comune di Crema non intende riconoscere alcun indebitto nei confronti di Regione Lombardia relativamente alla vicenda in oggetto;
  - b) chiedere a Regione Lombardia, di accertare l'insussistenza del credito verso il Comune di Crema e attestare che il medesimo credito, così come agli atti documentato, è vantato da Regione Lombardia esclusivamente nei confronti della Fondazione Charis, così stralciando la posizione del Comune di Crema, semplice intermediario nella erogazione dei denari sulla base della disciplina proposta da Regione Lombardia ed accolta dal nostro Comune.
  - c) contestare la legittimità della pretesa della Regione Lombardia di compensare tale presunto, e contestato, credito di un milione di euro con altri contributi in corso di erogazione a favore del Comune di Crema, diffidando la Regione a provvedere regolarmente alla erogazione e al trasferimento dei contributi assegnati e *“compensati”*.
  - d) fare salvo il ricorso ad ogni azione legale atta a tutelare il Comune di Crema e la Comunità Cremasca da ogni indebita pretesa restitutoria da parte di regione Lombardia;

- Che, nonostante i plurimi tentativi di trovare un'intesa con Regione Lombardia preordinata alla dichiarazione della insussistenza del debito, così come preteso, in capo al Comune di Crema ed alla conseguente inammissibilità di alcuna azione di compensazione, così come unilateralmente e senza fondamento alcuno avviata dalla Regione medesima, non si sia pervenuti ad alcun tipo di intesa, anche a fronte del reiterato silenzio, (eccezion fatta per l'ultima missiva, del tutto irricevibile) in merito mantenuto dall'ente concedente il contributo;
- Che si ritiene, pertanto, non ulteriormente rimandabile l'avvio di un procedimento giudiziale avanti al giudice ordinario, per sentir dichiarare e accertare:
  - 1) l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa avanzata dalla Regione Lombardia, intesa a ripetere il contributo di € 1.000.000,00 assegnato al Comune di Crema e da questo erogato a Fondazione Charis;
  - 2) l'illegittimità del comportamento tenuto nella vicenda di specie dalla Regione Lombardia con riferimento, in particolare, alla pretesa ripetizione/compensazione dei crediti/debiti;
- Ritenuto, pertanto, di affidare espresso mandato in ordine all'azione giudiziaria di quanto retro e di ogni ulteriore modificazione/integrazione si renda opportuna al fine della affermazione, nel merito, dei diritti del Comune, per come prefigurati con la presente narrativa e della reiezione delle pretese della Regione Lombardia, all'avvocato Adriano Pilia di Milano, con studio in Viale Bianca Maria 10;
- Dato atto come alla individuazione del professionista, cui conferire espresso mandato e rappresentanza giudiziali del Comune di Crema si sia pervenuti nel rispetto di quanto previsto dal vigente codice degli appalti in materia di affidamenti diretti, e comunque in conformità ai principi interpretativi enunciati dal Consiglio di Stato in materia di incarico di patrocinio legale con sentenza n. 02730/2012, per la parte in cui dichiara inapplicabile alla fattispecie la procedura concorsuale di stampo selettivo, anche ai sensi dell'articolo 27 del citato codice degli appalti;
- Avendo acquisito e tenendo come parte integrante della presente schema del disciplinare di incarico concordato con il citato professionista, dando atto come al perfezionamento della procedura ed al conseguente impegno di spesa si procederà con atto gestionale a firma del competente Segretario generale, in quanto dirigente responsabile del servizio legale del Comune di Crema;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015 avente per oggetto "Ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione e differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2016, dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016, delle città metropolitane, dei Comuni, delle Province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana";

**CONSIDERATO** che risulta, pertanto, applicabile il disposto di cui all'art. 163, comma 3 del DLGS 18/08/2000 n. 267, in merito all'autorizzazione dell'Esercizio Provvisorio 2016 sulla base delle risultanze del Bilancio Pluriennale 2015/2017 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2015/00033 del 09/04/2015, per quanto riguarda la componente dell'anno 2016;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 2016/00012 del 25/01/2016 avente per oggetto "Bilancio 2016 – Indirizzi operativi contabili per l'apertura e la gestione dell'Esercizio Finanziario – 1^ provvedimento

**VISTI** i pareri riportati in calce (\*\*\*) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** l'art. 48 del D. Lgs n. 267/2000;

## **D E L I B E R A**

- 1) Di conferire mandato al patrocinio ed alla rappresentanza giudiziale del Comune di Crema nella e per la vicenda di cui in premessa all'avvocato Adriano Pilia con studio in Milano, Viale Bianca Maria 10;
- 2) Di dare atto come il presente mandato si intenda comprensivo di tutte le attività giudiziali e stragiudiziali intese alla affermazione del pieno diritto del Comune di Crema

a non vedersi individuato come soggetto debitore della Regione Lombardia nella vicenda di che si è detto, con salvezza di risarcimento e spese per la vicenda giudiziale, oltrech  dell'intera restituzione di quanto al momento della pronuncia giudiziale Regione Lombardia abbia impropriamente ed illegittimamente trattenuto a titolo di compensazione unilaterale;

- 3) Di demandare al dirigente responsabile del servizio legale la adozione degli atti di gestione e di impegno di spesa necessari al perfezionamento dell'incarico di cui   questione;
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, al fine di avviare, con la necessaria urgenza, gli atti di citazione in giudizio, per i fatti di cui sia causa, della Regione Lombardia.

---

(\*\*\*) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarit  tecnica della presente proposta di deliberazione

15/02/2016

Il Dirigente  
Maria Caterina De Girolamo

2) La presente proposta contiene riflessi finanziari diretti a carico del Bilancio Comunale che dovranno concretizzarsi con successivi atti amministrativi e che, comunque, in detta sede, troveranno debita copertura nei fondi PEG 2016 Provvisori assegnati, in sede di Bozza Bilancio Preventivo 2016, al Responsabile del Settore competente (Servizio Legale). Parere favorevole.

15/02/2016

Il Ragioniere Capo  
Mario Ficarelli

---

posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altres , con successiva unanime votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Stefania Bonaldi

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Maria Caterina De Girolamo

---

La presente deliberazione viene:  
- inviata ai capigruppo consiliari

---

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 16/02/2016 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 02/03/2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Maria Caterina De Girolamo

---

Copia conforme all'originale.

16/02/2016